

- c) errore di valutazione dei fatti, per aver considerato che il prelievo per la promozione, in quanto meccanismo di finanziamento delle azioni di promozione e pubblicità del vino in altri Stati membri e Stati terzi, discrimina i prodotti importati e viola l'art. 100 del Trattato, nonché violazione del principio di buona amministrazione, per non aver svolto nessun ulteriore provvedimento istruttorio, dopo la richiesta di informazioni del 24 aprile 2006, per rispondere ai dubbi che ancora aveva su questo punto;
- d) Errore di diritto, quanto all'applicazione degli artt. 108 del Trattato e 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽¹⁾, nonché dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, poiché — anche qualora si ammettesse la legittimità dell'analisi effettuata dalla Commissione nella decisione (quod non) — la settima condizione imposta al n. 2 dell'art. 3 della decisione contraddice l'analisi e le conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella motivazione della decisione;
- e) Errore di diritto, in quanto la nona condizione imposta al n. 2, dell'art. 3, della decisione viola gli artt. 108 e 296 del Trattato, gli artt. 6, n. 1 e 7, n. 4 del regolamento (CE) n. 659/1999, nonché i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e dei diritti della difesa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 6 ottobre 2004, n. 1860, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 — The Pukka Luggage Company/UAMI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

(Causa T-483/10)

(2010/C 328/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pukka Luggage Company Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. E. Gilbert e M. H. Blair, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jesús Miguel Azpiroz Arruti (San Sebastián, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) 29 luglio 2010 nel procedimento R 1175/2008-4;

- in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte che dichiara che l'opposizione dev'essere accolta rispetto a «bagaglio»;
- o, in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l'opposizione dev'essere accolta rispetto a «valigette rigide, trolley rigidi»;
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PUKKA», per prodotti della classe 18 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4061545.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo spagnolo registrato n. 1570450 «PUKAS», per prodotti della classe 18; il marchio figurativo comunitario registrato n. 19802 «PUKAS», per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 39.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato nel valutare la somiglianza dei prodotti e la somiglianza tra il marchio contestato e il marchio anteriore.

Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 — Gas Natural Fenosa SDG/Commissione

(Causa T-484/10)

(2010/C 328/79)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e F. Salerno)

Convenuta: Commissione europea